

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 32/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, ha appellato la sentenza in epigrafe che aveva accolto il ricorso prodotto da CORENCO Spa avverso al cartella di pagamento n. Omissis IRPEF 2006, chiedendo la riforma di detta sentenza. Controdeduce la parte e chiede la conferma della sentenza de quo.

Osserva la Commissione che la sentenza appellata merita di essere confermata per i motivi in essa contenuti, che si condividono e si fanno propri.

Nel caso, infatti, in sede di ravvedimento operoso, la parte, per errore, ha versato la sanzione ridotta nella misura del 3,50% e non del 3,75%. Ora, come bene scrivono i Giudici di primo grado, riportando il pensiero della stessa A.F. "quando il contribuente abbia provveduto al versamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, incorrendo però in un evidente errore materiale o di calcolo nel versamento e si possa rilevare che la sproporzione tra quanto effettivamente dovuto e quanto versato non sia di tale entità che possa indursi un atteggiamento incompatibile con la volontà di regolarizzare la sua posizione fiscale, il ravvedimento operoso potrà essere ritenuto valido".

Nel caso, a fronte di un versamento eseguito di € 90.358,00, più interessi, l'errore afferisce le sanzioni per appena € 225, 85.

Sussistono motivi per compensare le spese del grado.

PQM

La Commissione conferma la sentenza di 1° grado. Spese compensate.